



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0008394
del 22/06/2018 ore 12:57:20
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/dt

Roma, 22 GIU. 2018.

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili
di Livorno
Via Strozzi, 1
57123 LIVORNO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 101/2018_Actività professionali _ Ausiliario del giudice_competenze iscritti sez. B dell'Albo

Con riferimento al quesito formulato il 21 giugno scorso con il quale si chiede se l'iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici d'ufficio sia consentita anche agli iscritti nella sezione "esperti contabili" dell'Albo, si osserva quanto segue.

L'art. 15 delle disp. att. c.p.c. prevede che possono ottenere l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di specchiata condotta morale e risultano iscritti nelle rispettive associazioni professionali (da intendersi per costante dottrina come iscritti all'albo professionale).

L'albo dei consulenti tecnici è tuttavia ad efficacia limitata, non essendo vincolante per il giudice che può farsi assistere da un consulente non iscritto nell'albo dei CTU. Infatti, l'articolo 22 delle disp. att. c.p.c. dispone che le funzioni di consulente tecnico presso la Corte d'Appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Qualora il giudice affidi l'incarico ad iscritti in albi tenuti presso altri tribunali, ovvero a persone non iscritte in alcun albo, dovrà preventivamente sentire il presidente del Tribunale ed indicare nel provvedimento di nomina i motivi della scelta¹.

Il nostro ordinamento professionale prevede espressamente, all'art. 1, comma 3, lettera d), che gli incarichi di ausiliario del giudice rientrano nella competenza tecnica dei soli iscritti nella sezione A dell'albo.

¹ Tale impostazione trova peraltro conferma nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che «le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista ... iscritto ad un albo diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la consulenza ..., ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione» (Cass., 30 marzo 2010, n. 7622 e Cass., 12 marzo 2010, n. 6050).

Pertanto dovrebbe ritenersi preclusa agli iscritti nella Sezione B dell'albo la possibilità di richiedere l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. Rimane ferma per gli iscritti nella sezione B dell'Albo la possibilità di svolgere l'incarico qualora siano stati nominati discrezionalmente dal giudice in ragione della loro speciale competenza.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 